DIRITTO DI CRITICA

**Cassazione Civile Sez. III 27 Aprile 1998 N. 4285**

2.2.1. Il primo gruppo di censure contenute nel ricorso, sostanzialmente, si riferisce all'esercizio del diritto di critica per come questo è stato inteso dalla sentenza impugnata: critica che le controparti hanno sempre invocato come scriminante la loro attività e che i ricorrenti intendono limitato nella sua portata quando si tratta di salvaguardare il diritto alla reputazione.

In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo che, per sua natura, è necessariamente soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta.

Naturalmente, anche il diritto di critica, come ogni diritto, deve essere esercitato entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo.

Nondimeno, da questo principio non si può trarre l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale ed occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse generale che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Il bilanciamento sta nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

2.2.2. Con riferimento all'esercizio del diritto di critica, rivendicato dal Grevi, la Corte di appello di Milano ha premesso che la distinzione tra la critica lecita e l'ingiusta aggressione alla persona integrante diffamazione non può essere identificata con l'oggetto stesso della critica, nel senso che sarebbe lecito criticare un provvedimento, ma non il suo autore anche quando questi impersona la titolarità di un potere pubblico. Quindi ha esaminato la completezza dell'informazione rilevando che era veritiera l'affermazione che tutta la dottrina processuale penalistica si era pronunciata nel senso sostenuto dall'articolista, dando ragione del fatto che l'informazione non poteva ritenersi parziale e non obbiettiva: il precedente della Corte di cassazione, conforme alla tesi seguita dai giudici di Palermo e contrario alla tesi dell'articolista non "veniva affatto taciuto, ma costituiva, al contrario, uno degli obbiettivi polemici dell'articolista..." (testualmente dalla sentenza impugnata).

La Corte di Milano si è soffermata anche sul periodo conclusivo dell'articolo nel quale si sollevava il problema di sottoporre il giudice all'azione disciplinare nei casi in cui l'errore del provvedimento da lui adottato consista nella ingiusta liberazione di un imputato ed ha ritenuto che questo era un problema di equilibrio nell'amministrazione della giustizia.

Il Collegio ritiene che queste giustificazioni resistono alla censura dei ricorrenti di una lettura affrettata dell'articolo che li riguardava e, soprattutto, danno una corretta risposta al problema del bilanciamento degli interessi, come risulta dal fatto che la sentenza impugnata si è fatta espressamente carico del problema di verificare se la liceità della critica dovesse escludersi per il fatto che, oltrepassando il provvedimento giudiziario al centro della cronaca, avesse raggiunto e colpito le persone degli autori del provvedimento medesimo.

La risposta negativa sul punto si incentra sulla considerazione che, in un ordinamento democratico, le persone che rivestono cariche pubbliche non sono al riparo della critica, più di quanto non lo siano i provvedimenti da essi presi nell'esercizio delle loro funzioni.

Questa che è solo la premessa di un discorso più articolato (più avanti si pone in luce che le "critiche personali mosse ai magistrati della Corte Palermitana erano fondate sullo stesso provvedimento da essi emesso e, dunque, mediate da esso") esprime con chiarezza il convincimento di chi l'ha formulato e non può essere sindacato in questa sede per il solo fatto che abbia disatteso le aspettative degli attuali ricorrenti.

Sotto questo profilo, quindi, la sentenza si sottrae al giudizio negativo contenuto nel primo gruppo di censure: avere compiuto una lettura superficiale dell'articolo e non avere rispettato il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la manifestazione di quello di critica.

2.3.1 L'altro gruppo di censure, contenuto nel secondo motivo del ricorso, si riferisce al mancato rispetto del principio di continenza.

La continenza è una regola alla quale si deve conformare l'esercizio del diritto di cronaca, il quale si deve moderare sia nella maniera in cui si esprime (continenza formale), sia nel suo contenuto (continenza sostanziale).

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca, la quale deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali ed oggettivi, sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari.

Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere.

VERITA’: Fatti veri o seriamente accertati; nessuna differenza con il diritto di cronaca (Cass. pen., sez. V, n. 562 del 2019).

CONTINENZA: il diritto di critica può esplicarsi in forma particolarmente incisiva, senza tuttavia generare nell’immotivato attacco alla persona co epiteti offesivi; il diritto all’esercizio della critica politica deve intendersi superato solo quando trascenda in aggressione nella sfera di dignità altruii.

## **Diritto di critica: in cosa consiste?**

Sebbene l’**esercizio del diritto di critica** si espleti con l’espressione di un giudizio che come tale non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, è comunque necessario che anche il fatto oggetto di critica debba corrispondere a verità. Inoltre, anche la facoltà, rientrante nel diritto alla libera manifestazione del pensiero, di rappresentare in una luce negativa un personaggio, un’istituzione o un’associazione organizzata postula la correttezza formale e sostanziale delle espressioni adoperate, ossia una forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, tale da escludere un deliberato intento denigratorio, la presentazione misurata della notizia, il non superamento dello scopo informativo e la non alterazione del significato dei fatti al fine di corroborare surrettiziamente le opinioni espresse.

**Tribunale Roma sez. I, 30/11/2020, n.17027**

## **Legittimità dell’esercizio del diritto di critica**

I**giudizi critici** non possono essere suscettibili di valutazione che pretendano di ricondurli a verità oggettiva. L’esercizio del diritto di critica – nel suo aspetto puro, cioè disgiunto da ogni finalità informativa – comporta una valutazione da parte dell’interprete che può esprimersi in termini di condivisibilità o meno delle tesi affermate e non già sotto il profilo della verità delle medesime. Pur tuttavia, anche nell’esercizio del diritto di critica non piò prescindersi dalla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, perché frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene.

In estrema sintesi, perché possa ritenersi legittimo l’esercizio di critica è, comunque, condizionato alla sussistenza della rilevanza sociale dell’argomento, nonché all’osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessari per il pubblico interesse; esso postula che il giudizio di disvalore incidente sull’onore e sulla reputazione sia espresso in forma civile e misurata, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira.

**Corte appello Torino sez. III, 29/09/2020, n.958**

## **Diritto di critica e diritto di cronaca**

Il diritto di critica, anch’esso espressione della libertà di manifestazione del pensiero come il diritto di cronaca, consiste nell’espressione di giudizi, opinioni, valutazioni e come tale si fonda su una interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Risolvendosi quindi nel diritto di esprimere personali considerazioni, anche dissenzienti, il criterio di verità va riferito non tanto all’opinione espressa quanto ai fatti ed ai comportamenti attribuiti e quindi assunti quale presupposto per la loro valutazione in chiave critica.

Inoltre rispetto all’esercizio del diritto di cronaca è consentito l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo e il limite della continenza è attenuato per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere, anche se lesive della reputazione altrui, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira.

**Tribunale Milano sez. I, 15/07/2020, n.4250**

## **Esercizio del diritto di critica: presupposti**

I presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica sono così tratteggiati: in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto ai quale consente l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) fa correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l’informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.

**Tribunale Verona, 27/01/2020, n.859**

## **Diritto di critica: limiti**

Il diritto di critica, quale declinazione della libertà di manifestazione del pensiero, è da ritenersi un ineludibile presidio democratico, garanzia della genuinità di ogni forma dibattito pubblico, non solo politico, ed a prescindere dagli spazi in cui viene in concreto esercitato; l’argomentazione critica, il dissenso, la confutazione, incontrano tuttavia dei limiti che in linea generale non consentono di giustificare atteggiamenti di eccessiva violenza verbale o di istigazione alla brutalità fisica, e più in particolare sono dettati dallo specifico contesto personale ed ambientale entro il quale la comunicazione avviene.

**Tribunale Roma, 09/08/2019, n.16263**

## **Presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica**

Con specifico riferimento al diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.

**Tribunale Roma sez. I, 01/08/2019, n.15950**

## **Fatti e comportamenti a cui la critica è riferita**

Il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio soggettivo rispetto agli stessi, che per definizione non può pretendersi rigorosamente obiettivo e asettico; ma è vero anche che per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre pur sempre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità. Con la conseguenza che i fatti e i comportamenti cui la critica è riferita non devono essere inventati o alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente in modo che l’opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, così esorbitando da una critica legittima.

**Tribunale Firenze, 15/05/2019, n.1502**

## **Scriminante del diritto di critica**

La sussistenza della **scriminante del diritto di critica** presuppone la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, essendo ben possibile utilizzare espressioni forti per dare maggiore vigore alla**manifestazione del pensiero** critico, ciò a condizione che sussista un interesse sociale all’informazione, che il linguaggio non sia gratuitamente offensivo e che il nucleo del fatto storico da cui prende le mosse la critica sia vero.

**Cassazione penale sez. V, 24/01/2019, n.7340**

## **Interesse individuale alla reputazione e diritto di critica**

Con l’**esercizio del diritto di critica** ognuno manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva; essa può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del destinatario delle osservazioni.

Nella valutazione dell’esercizio del **diritto di critica**, pur dovendosi riconoscere **limiti** più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Questo bilanciamento viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo esercizio del diritto di critica (oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell’argomento) la correttezza di espressione, la quale impone che la critica si esprima in termini formalmente misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato.

**Tribunale Milano sez. I, 21/08/2018, n.8738**

## **Abuso del diritto di critica**

L’**abuso del diritto di critica**, consistente nell’uso del c.d. argomentum “ad hominem”, va accertato con riferimento al contesto del dibattito in cui si inseriscono le dichiarazioni ritenute lesive del decoro altrui, tenendo altresì conto del rilievo pubblico dei soggetti coinvolti e delle circostanze rappresentate (nella specie è stato escluso il carattere diffamatorio dell’intervista in cui un dirigente nel ruolo del ministero dei beni culturali veniva definito “incompetente e ignorante”, ritenendo gli attributi in parola astrattamente neutri, nonché contestualizzati all’interno di un dibattito politico-culturale che contrapponeva due personaggi di rilievo pubblico).

**Tribunale Napoli, 22/06/2018**

## **Diritto di critica e diritto di satira: differenze**

Ancorché sia vero che il **diritto di critica** ed il diritto di cronaca siano entrambi espressione della libertà di pensiero e che la satira sia una manifestazione del diritto di critica, il diritto di satira si connota, rispetto alla critica, per alcune caratteristiche proprie, quali lo stile linguistico adoperato e lo scopo perseguito.

In particolare, mentre la critica si risolve nell’espressione di giudizi, opinioni, valutazioni, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, che si esprime mediante il paradosso e la metafora surreale ed è diretta ad uno scopo di denuncia sociale. Peraltro, proprio in ragione di tali peculiarità, la critica satirica è tipicamente riservata a canali a ciò destinati o a personaggi che sono dediti a tali forme di manifestazione del pensiero.

**Tribunale Milano sez. I, 27/01/2021, n.550**

DIRITTO DI CRITICA POLITICA

**Cassazione penale, sez. V, sentenza 18/02/2019 n° 7340**

4. Così ricostruite le coordinate fattuali dell'imputazione, va, in punto di diritto, premesso come la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presupponga, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708).

L'esercizio di siffatto diritto consente il ricorso anche ad espressioni forti e persino suggestive al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario.
4.1. In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

In tal senso, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).

4.2 Con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, Rv. 270284, Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014 - dep. 2015 Rv. 264064, Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Rv. 249239).
4.3 Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica".

In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perchè assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.
In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica.

Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura - exaggeration or even provocation, sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è gratuito e pertanto ingiustificato e diffamatorio.
4.4. Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764).
Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, Rv. 250218; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Rv. 219998).
4.5 In un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poichè nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, 232125).

Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perchè chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362).
5. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen.. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della scriminante.

 L'imputato si è limitato ad evidenziare il declino politico di un presidente al centro di aspre contestazioni, risalenti al 2004 (v. f. 5 sent. imp., in cui è contenuto un erroneo e determinante riferimento alla "gestione del D.F.") in un contesto prodromico alla sua candidatura a ricoprire nuovamente una carica di vertice non solo criticata, ma che aveva addirittura determinato il commissariamento dell'ente e l'approfondimento in sede giudiziale della rilevanza penale delle contestate condotte, formulando valutazioni espresse con un linguaggio del tutto consono alla sede e congruo in riferimento ai fatti rappresentati.

Non può infatti ritenersi che il D.F. abbia posto in essere una gratuita aggressione alla persona del querelante, che peraltro rivestiva una posizione di notorietà nel locale contesto proprio per la carica rivestita e le polemiche che aveva generato.

5.1 In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 - dep.2017 Rv. 269093, N. 13735 del 2006 Rv. 233986, N. 48712 del 2014 Rv. 261489, N. 5695 del 2015 Rv. 262531, N. 7244 del 2015 Rv. 267137, N. 7715 del 2015 Rv. 264064, N. 4298 del 2016 Rv. 266026, N. 37397 del 2016 Rv. 267866, N. 41414 del 2016 Rv. 267865).
Di guisa che va senz'altro riconosciuto nel testo del volantino - e della successiva pubblicazione - il requisito della continenza con riferimento all'art. 51 cod. pen., così come declinato nella giurisprudenza di questa corte nell'accezione di "...proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati" (Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010).

E siffatta valutazione è tanto più appropriata ove si consideri che la prospettazione del declino del presidente è stata formulata non già quale critica decontestualizzata al M., bensì quale indicatore della mancanza di rappresentatività del medesimo in seno alla Confederazione, con ulteriore depotenziamento di una pretesa offensività ad hominem, apparendo all'evidenza l'interesse del D.F. finalizzato alla tutela della credibilità dell'ente e non all'indiscriminata lesione della reputazione del querelante.
5.2 Il tenore delle espressioni adoperate, peraltro non esorbitante dal taglio proprio connesso al ruolo di iscritto del propalante, rende, peraltro, comunque ultroneo richiamare, in questa sede, anche il limite allargato del principio di continenza che comunque ricorre in presenza di modalità espressive ironiche, irridenti o sarcastiche, quali manifestazioni di legittima polemica in ordine a contrapposte opinioni e comportamenti comunque di interesse pubblico (Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998, Senesi, Rv. 212994). Si è sottolineato, infatti, che l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica. (Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Rv. 237248).

# Corte di cassazione, sez. V penale, sent. 7 giugno 2006 n. 19509

Il Giudice di pace di Milano condannava R.P. alla pena della multa, per avere offeso l'onore e il decoro di Berlusconi Silvio, Presidente del Consiglio dei Ministri, proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni: «Fatti processare, buffone! Rispetta la legge, rispetta la democrazia o farai la fine di Ceausescu e di don Rodrigo».

Omissis

Il diritto di critica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori. Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino. Irrilevante, dunque, è la circostanza che nella specie la censura sia stata esternata nei corridoi di un palazzo di giustizia, che appare anzi particolarmente idoneo, come sede privilegiata, a suscitare riflessioni sul tema della legalità e del rispetto della legge.

Che si tratti di una critica lo si desume in maniera non dubbia dal fatto che l'imputato ha fatto seguire all'epiteto incriminato espressioni che suonano come forte riprovazione della condotta tenuta dal querelante come homo publicus. L'esortazione pressante «fatti processare, rispetta la legge» è una vibrata ed accorata censura, istintivamente suscitata dalla presenza del personaggio che a tante polemiche e contrasti aveva dato origine.

Non a caso il ricorrente ha rammentato temi scottanti, che hanno profondamente diviso l'opinione pubblica, dando luogo a critiche anche da parte della stampa estera: il conflitto di interessi, le leggi definite ad personam, il rapporto fra i parlamentari e la giurisprudenza.

Del carattere di critica politica dell'esternazione è conferma ulteriore l'evocazione del dittatore romeno Ceausescu e del personaggio manzoniano simbolo di sopraffazione ed arbitrio (don Rodrigo).

Ciò che denota il profondo senso di protesta per il vulnus che il R. riteneva inferto a valori primari dello stato di diritto, come quello della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed ai giudici che la applicano.

È noto che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., Sez. V, 11211/1993, Paesini, in tema di diffamazione a mezzo stampa; 6416/2004, Pg in proc. Ambrosio; 7671/1984, Hendi).

Non si è trattato di gratuità l'espressione alla persona del querelante, ma di forte critica, speculare per intensità al livello di dissenso nell'ambito politico e nell'opinione pubblica dalla delicatezza dei problemi posti ed affrontati dalla persona offesa.

Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. (Sez. VII, 15236/2005, Ferrara ed altri).

Il Giudice di pace ha estrapolato dalle frasi pronunciate dal R. il solo termine oggettivamente offensivo, negando l'esercizio del diritto di critica ed omettendo di contestualizzare, come dovuto, l'esternazione.

Al contrario, si adombrano nel caso di specie gli estremi dell'esimente in questione, della quale resta da accertare se sia stato rispettato il limite della continenza (o correttezza formale).

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice di pace di Milano, che si uniformerà al principio di diritto innanzi formulato e che motiverà congruamente in punto di continenza.

Essendo stati accertati il sostrato fattuale della critica e l'utilità sociale della stessa, intesa come interesse della collettività alla manifestazione del pensiero ed alla conoscenza delle pur divergenti opinioni dei cittadini sui temi cruciali della vita pubblica, il giudice di merito dovrà stabilire se sia stato violato il limite della correttezza formale delle espressioni adoperate dal R.

Sotto tale profilo egli avrà cura di considerare: la desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole, segnatamente in ambito politico e sindacale, ossia il mutato atteggiamento circa la loro offensività da parte dei consociati, in ragione delle peculiarità di taluni settori della vita pubblica, ove i contrasti si esprimono tradizionalmente in forma anche vibrata (per l'operatività della scriminante anche quando essa si esprima in toni aspri e di disapprovazione, v., ex pluribus, Sez. V, 12013/1998, Casanova; 761/1998, Pg in proc. Pendinelli ed altri; 11905/1997, Farassino; 5109/1997, Landonio).

La critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria (Sez. VII, 11928/1998, Ruffa; 3473/1984, Franchini).

Ciò vale a dire che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate a mo' di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante.

Pertinente appare, al riguardo, il richiamo fatto dal ricorrente alla decisione 1° luglio 1997 della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa Oberschick c. Austria), che ha ritenuto la violazione dell'art. 10 della Convenzione da parte dell'Austria, in un caso in cui il direttore di un giornale aveva pubblicato un commento su un discorso tenuto dal leader del partito liberale austriaco e capo del governo della Carinzia, nel quale questi veniva definito "idiota". La Corte ha affermato in proposito:

- che la libertà di espressione non vale solo per le "informazioni" e le "idee" recepite favorevolmente, ma anche per quelle che indignano ed offendono;

- che se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle questioni politiche;

- che se l'espressione "idiota" può essere offensiva dal punto di vista obiettivo, è anche vero che essa appare proporzionata all'indignazione suscitata dallo stesso ricorrente.

DIRITTO DI SATIRA

La satira trova il suo fondamento nell’art. 21 Cost., che riconosce il diritto di critica anche attraverso la satira.

La satira è il diritto di criticare attraverso la dissacrazione.

Destinatari: potenti.

La legittimità della satira deve essere valutata soprattutto in relazione alla notorietà del personaggio.

**Verità oggettiva**: sottratto a tale requisito, purché sia facilmente individuabile la difformità dal reale.

 Se veicola un contenuto informativo o si ricolleghi a un determinato evento, deve

 Informarsi alla verità dei fatti.

**Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007 n. 23314**

1. La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.

2. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. 3. La satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.

4. Mentre l’aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell’onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti (nella specie, la Suprema Corte ha accolto la lettura interpretativa della corte di merito, sostenendo che la vignetta, oggetto del giudizio, fosse priva di qualsiasi connotazione paradossale – in grado di rendere percepibile al lettore che l’autore non fa sul serio – e che l’effetto che ne promanava fosse macabro e orripilante, dal momento che il soggetto della vignetta veniva presentato “come apportatore di morte”).

**Forma civile**: le maglie sono particolarmente larghe, ma non sono ammissibili offese gratuite alla

 dignità della persona, attraverso accostamenti volgari o ripugnanti e la deformazione

 dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio.

**Corte di Cassazione, sez. V pen., 22 dicembre 1998, n. 13563**

In effetti esiste un diritto di satira, riconosciuto in dottrina, distinto da quelli di cronaca e critica soprattutto dalla giurisprudenza di merito.

Omissis

E’ necessario pertanto determinarne i confini di liceità. Per quanto interessa, l'attenzione va riposta sulla satira politica. In particolare, per cultura delle istituzioni, deve intendersi non solo quella ufficiale, che ne concerne il rapporto con i cittadini, e che si percepisce nella società, in un determinato momento della vita del paese. Di questa cultura, essenzialmente umorale, è libera espressione la satira politica, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti. La satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, perché attraverso la metafora pure paradossale, sia comunque riconoscibile se non un fatto o un comportamento storico, l'opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sé devono essere di interesse. Pertanto può offrirne la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone connotati che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere (omissis).

 Sul piano della continenza, infine il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione (così, v. sopra, e però radicalmente escludendo anche il canone della verità del fatto, Pretore Roma, 5.6.91, B. c. Espresso). Ma, al di pari di ogni altra manifestazione di pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo, oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo la persona (cass. sez. V, Carrubba, 16.3.92, in Cass. pen. 1993, pone il limite nella contumelia e nella denigrazione). La motivazione ritiene in concreto superato il limite di continenza a cagione di una metafora decisamente volgare, che lede la femminilità dell'offesa, raffigurata nell'atto di praticare una fellatio al microfono di cui è dettato il seggio senatorio, la quale cosa suscita disprezzo verso la sua persona Tale valutazione risponde al principio delineato in materia di continenza e, per se stessa, è incensurabile in questa sede, per quanto nulla nel contesto grafico e scritto porti realmente a dubitare del costumi sessuale della persona.

## **Diritto di satira**

Il diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità dei fatti, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico (nel caso di specie è emerso che non è consentito al lettore di cogliere in maniera immediata e netta una esasperazione di un dato di realtà incontrovertibile e l’esagerazione sulla quale la battuta sarebbe costruita).

**Corte appello Milano sez. II, 27/01/2022, n.286**

## **Diritto di critica e diritto di satira: differenze**

Ancorché sia vero che il diritto di critica ed il diritto di cronaca siano entrambi espressione della libertà di pensiero e che la satira sia una manifestazione del diritto di critica, il diritto di satira si connota, rispetto alla critica, per alcune caratteristiche proprie, quali lo stile linguistico adoperato e lo scopo perseguito. In particolare, mentre la critica si risolve nell’espressione di giudizi, opinioni, valutazioni, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, che si esprime mediante il paradosso e la metafora surreale ed è diretta ad uno scopo di denuncia sociale. Peraltro, proprio in ragione di tali peculiarità, la critica satirica è tipicamente riservata a canali a ciò destinati o a personaggi che sono dediti a tali forme di manifestazione del pensiero.

**Tribunale Milano sez. I, 27/01/2021, n.550**

## **Diritto di satira: il giudizio ironico su un fatto**

La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma “civile” dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza.

A differenza del diritto di cronaca, il **diritto di satira**, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del **diritto di critica**, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il**paradosso** e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma, appunto per questo, ne ricorre l’esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico.

**Tribunale Roma sez. I, 05/02/2020, n.2541**

## **Il legittimo esercizio del diritto di satira**

Affinché possa configurarsi un legittimo esercizio del diritto di satira, con l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p., è necessaria una adeguata contestualizzazione e la riconoscibilità dell’intento di esasperazione grottesca ed iperbolica della figura e della condotta della persona attinta dalla satira.

**Tribunale Brindisi, 25/02/2019, n.278**

## **Diritto di satira: nozione e limiti di ammissibilità**

Il diritto di satira costituisce una manifestazione del diritto di critica che è sottratta all’obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito, per cui possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvono in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.

**Tribunale Roma sez. I, 08/11/2018, n.21512**

## **Satira: è sottratta all’obbligo di riferire fatti veri?**

La**satira** costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all’obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella **formulazione del giudizio critico**, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.

**Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30193**

## **In quali casi il diritto all’oblio prevale sulla satira?**

L’**oblio** prevale sulla**satira ingiustificata** per il personaggio noto che non riveste un ruolo primario della vita pubblica nazionale (figura pubblica) e la cui vicenda non abbia lo spessore di un contributo al dibattito pubblico come le vicende su fatti criminali, di preminente interesse politico o economico o ancora su fatti di ordine pubblico o sulla sicurezza delle persone.

[**Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n.6919**](https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-6919-del-20-03-2018)

## **Diritto di critica e satira: limiti di legittimità**

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero trova un limite nell’ordinamento, nella esigenza che il diritto di critica e satira sia esercitato -utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui -, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della **reputazione del soggetto interessato**.

**Tribunale Roma sez. I, 01/12/2017, n.22585**

## **Satira: è sottratta al parametro della verità?**

L’esercizio del **diritto di satira** consiste nell’esercizio in forma sarcastica ed ironica del diritto di critica, attesa anche la notorietà del personaggio che ne è l’oggetto. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.

**Tribunale Roma sez. I, 10/08/2017, n.16109**

## **Diritto di cronaca e diritto di satira: differenze**

Il diritto di satira, a differenza da quello di **cronaca**, è sottratto al parametro della **verità dei fatto**, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico.

**Cassazione civile sez. III, 07/04/2016, n.6787**

## **Disprezzo e distruzione della dignità della persona: è satira?**

La satira, per la sua natura di **diritto soggettivo** ed opinabile, è sottratta al parametro della verità, ma che soltanto i fatti così rappresentati in modo apertamente difforme alla verifica del reale sono privi della capacità offensiva, mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca, deve essere valutata secondo il criterio della**continenza delle espressioni** e delle immagini e delle vignette e delle foto utilizzate; nessuna scriminante è possibile riconoscere allorchè la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo e distruzione della dignità della persona.

**Cassazione civile sez. III, 24/03/2015, n.5851**

## **Diffamazione a mezzo stampa: esimente del diritto di critica e satira**

In tema di **diffamazione a mezzo stampa**, sussiste l’esimente del **diritto di critica**, quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un’argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale che, omettendo di indicare i motivi per cui le espressioni utilizzate negli articoli di stampa non esprimevano una critica, ma ludibrio o disprezzo personale, si era limitato a richiamare singole espressioni satiriche come “Piano alla Totò truffa”, riferito alla vendita da parte di un dirigente pubblico di un proprio brevetto all’amministrazione di appartenenza).

**Cassazione penale sez. I, 05/11/2014, n.5695**

## **Linguaggio simbolico e paradossale dello scritto satirico**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., qualora l’articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello **scritto satirico**, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.

**Cassazione penale sez. V, 23/05/2013, n.37706**

## **Rapporto della satira con il fatto vero**

La satira non agisce sul piano della mera **rappresentazione storica dei fatti**, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio rispetto a determinati fatti di interesse pubblico. Nella satira non vige l’obbligo di rispettare la verità dei fatti, proprio perché la sua caratteristica principale è la deformazione della realtà, il paradosso, il sarcasmo. La satira non è quindi vincolata al rispetto del requisito della verità, essa si manifesta su aspetti del personaggio che, in virtù della cronaca giornalistica, o comunque, dell’informazione, sono già di dominio pubblico, il rapporto quindi della satira con il fatto vero è già mediato dalla cronaca e la deformazione satirica è chiaramente percepita come tale dallo spettatore.

**Tribunale Milano, 13/04/2012**

## **Parodia, satira e diffamazione**

La satira parte da un personaggio reale, lo carica di fantasiosi tratti fisionomici e/o psicologici e propone all’attenzione dei lettori, degli ascoltatori o degli spettatori un**personaggio** volutamente e lealmente inesistente, anche se non ne nasconde gli originali tratti genetici. L’attività satirica fa un uso talmente esasperato, paradossale, surreale dei tratti distintivi della persona reale, da rendere del tutto evidente che il giudizio critico non è rivolto alla persona che è oggetto della rappresentazione, ma alla categoria sociale, culturale, politica, di cui la medesima è ritenuta esponente (nella specie, la Corte ha escluso la **sussistenza del diritto di critica**, in quanto mancava il requisito della base di realtà su cui costruire il personaggio da deridere. Era assente il riferimento a dati storici in grado di giustificare l’attribuzione al querelante di una screditante scelta di vita. La mancanza quindi della rappresentatività della singola persona dimostrava come questo non fosse un caso di satira, ma un mero attacco personale).

**Cassazione penale sez. V, 20/09/2011, n.1740**

SATIRA TIPOLOGICA: satira diretta contro un gruppo di persone.

 In particolare, va considerata la critica verso la religione.

**La sentenza del Tribunal de Grand Instace di Parigi del 22 marzo 2007**

Nel 2005, un giornale danese pubblicava dodici vignette satiriche su Maometto e l’Islam, volendo con tale gesto dimostrare l’incompatibilità tra una parte dei mussulmani e i principi di laicità e tolleranza che caratterizzano gli ordinamenti democratici.

La questione venne portata avanti i Giudici francesi che in primo e secondo grado (decisione del 12 marzo 2008) assolsero i responsabili dei giornali da ogni accusa, in particolare da quella riguardante le norme sulla stampa del 1881, che punisce la diffamazione commessa nei confronti di una persona o di un gruppo di persone in ragione dell’appartenenza ad un’etnia, una nazione o una razza o una religione.

Ecco alcuni passi della decisione di primo grado:

 " *Considerando che Charlie Hebdo è un giornale satirico, contenente molte vignette che nessuno è obbligato ad acquistare o leggere, a differenza di altri media come i manifesti esposti sulla pubblica via;*

*Mentre ogni caricatura viene analizzata in un ritratto che si libera dal buon gusto per assolvere a una funzione parodistica (...)*

*Considerando che il genere letterario della caricatura, sebbene volutamente provocatorio, partecipa in quanto tale alla libertà di espressione e comunicazione di pensieri e opinioni (...)”*

In particolare, si osserva che l'ultimo disegno esaminato – quello in cui Maometto indossa un turbante a forma di bomba con una miccia accesa – “ *suggerisce chiaramente che questa violenza terroristica è insita nella religione musulmana* ”.

*"Infatti, se per la sua portata questo disegno appare in sé e preso isolatamente, di natura tale da oltraggiare tutti i seguaci di questa fede e da indurli nella loro considerazione a causa della loro obbedienza... non può essere valutato ai sensi del diritto penale, indipendentemente dal contesto della sua pubblicazione...*

*Considerando che il disegno in questione è incluso in un numero speciale la cui copertina "editorializza" l'intero contenuto e funge da presentazione generale della posizione di Charlie-Hebdo (...)*

*Considerato che quindi, nonostante la natura scioccante, persino ferita di questa caricatura per la sensibilità dei musulmani, il contesto e le circostanze della sua pubblicazione nel quotidiano Charlie-Hebdo, sembrano escludere qualsiasi deliberata intenzione di offendere direttamente e gratuitamente tutti i musulmani; che i limiti consentiti della libertà di espressione non sono stati pertanto superati...”.*

**Tribunale Latina  24 ottobre 2006 n. 1725**

In tema di limiti penali al suo esercizio, la satira, può offrire una rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, con connotati che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, con l'unico limite di non attribuire cose o fatti non veri. Sul piano della continenza, inoltre, il linguaggio della satira, in quanto simbolico e paradossale, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicare il consueto metro della correttezza. Ma, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può giungere sino al limite del disprezzo della persona.

Nonostante la loro natura vilipendiosa, le vignette satiriche con cui si criticano le posizioni della Chiesa Cattolica in materia di omosessualità e sessualità, non sono, per ciò solo, illecite. Infatti, l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, che fa venir meno l'illiceità della condotta, qualificando il fatto come lecito e privandolo ab origine del suo disvalore oggettivo, non può subire limiti penalistici, ma solo costituzionali: nella fattispecie, il buon costume (art. 21 Cost.) e l'onore della persona (art. 2 Cost.). Pertanto, la rappresentazione di atti sessuali, quando sia strumentale all'espressione, con le modalità della satira, di un pensiero critico, non può qualificarsi come oscena e non viola il limite del buon costume, posto dall'art. 21 Cost., dal momento che non suscita nell'osservatore né desiderio sessuale, né eccitamento. (Nella fattispecie si è ritenuto che le vignette satiriche, qualora riguardino un personaggio conosciuto e riconosciuto per il proprio indiscusso spessore etico e religioso, quale il Papa, stante il nesso causale tra la dimensione pubblica di questi e il contenuto chiaramente ironico e satirico dei comportamenti raffigurati, non sono obbiettivamente e concretamente idonee a ritenere superato e violato il limite della dignità personale del Pontefice, così da non potere prevalere sul diritto di manifestazione del pensiero nella particolare modalità espressiva della satira).